

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, ...

Progetto

**REGOLAMENTO (CE) n. .../... DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

**sul rilascio delle licenze e la certificazione medica dei controllori del traffico aereo**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Progetto

**REGOLAMENTO (CE) n. .../... DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

**sul rilascio delle licenze e la certificazione medica dei controllori del traffico aereo**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>1</sup>, come modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che abroga la direttiva 2006/23/CE<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 8 quater, paragrafo 10, della stessa,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008, come modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009 in materia di aeroporti, di gestione del traffico aereo e di servizi di navigazione aerea e che abroga la direttiva 2006/23/CE (in appresso: «regolamento di base»), nonché della nuova legislazione sul cielo unico europeo II<sup>3</sup> è necessario adottare norme di attuazione più dettagliate, specialmente con riguardo al rilascio delle licenze dei controllori del traffico aereo, allo scopo di mantenere un elevato livello uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa, di raggiungere i massimi livelli di responsabilità e competenza, di aumentare la disponibilità di controllori del traffico aereo e promuovere il riconoscimento reciproco di tali licenze, perseguendo al contempo l'obiettivo di un miglioramento globale della sicurezza del traffico aereo e delle competenze del personale.
- (2) Il regolamento di base stabilisce i requisiti essenziali comuni per garantire un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell'aviazione civile e per la protezione dell'ambiente; richiede alla Commissione di adottare le norme di attuazione necessarie a garantirne un'applicazione uniforme; istituisce «l'Agenzia europea per la sicurezza aerea» (in appresso: «l'Agenzia»), che assiste la Commissione nell'elaborazione di tali norme di attuazione.

---

<sup>1</sup> GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica i Regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

- (3) È necessario adottare requisiti tecnici e procedure amministrative comuni per il rilascio delle licenze e la certificazione medica dei controllori del traffico aereo, soggetti al regolamento di base; tali requisiti e procedure dovrebbero specificare le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca delle licenze e dei certificati.
- (4) L'istituzione di una licenza comunitaria per mezzo di una direttiva costituisce un ottimo strumento per riconoscere il ruolo specifico che i controllori del traffico aereo svolgono nell'effettuare il controllo del traffico aereo in condizioni di sicurezza. L'istituzione di livelli comunitari per la competenza dei controllori ha ridotto la frammentazione del settore, contribuendo a una più efficiente organizzazione del lavoro nell'ambito di una più intensa collaborazione regionale fra i fornitori di servizi di navigazione aerea. Conseguentemente, il mantenimento ed il rafforzamento del sistema comune di licenze per i controllori del traffico aereo nell'Unione europea è un elemento essenziale del sistema europeo di controllo del traffico aereo.
- (5) La direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, riguardante la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo<sup>4</sup> è stata abrogata, fatti salvi la certificazione e il rilascio di licenze di persone e organizzazioni già effettuate in conformità con tale direttiva.
- (6) Per essere coerente con il sistema europeo delle norme di sicurezza, le disposizioni contenute nella direttiva dovrebbero essere trasferite in un regolamento della Commissione, in modo da garantire un livello comune ed uniforme di sicurezza. Questo contribuirà anche a rafforzare il riconoscimento reciproco delle licenze.
- (7) I requisiti del presente regolamento devono rispecchiare lo stato dell'arte, tra cui le migliori pratiche e i progressi scientifici e tecnici, nel settore dell'addestramento dei controllori del traffico aereo. Essi dovrebbero essere inizialmente elaborati sulla base delle disposizioni di detta direttiva e garantire agli Stati membri una trasposizione comune degli standard e delle prassi raccomandate stabiliti dalla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e i requisiti normativi di sicurezza adottati dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), istituita dalla Convenzione internazionale del 13 dicembre 1960.
- (8) Per garantire l'applicazione uniforme dei requisiti comuni per il rilascio di licenze dei controllori del traffico aereo e dei requisiti per la certificazione medica è necessario che siano adottate procedure comuni da parte delle autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, che l'Agenzia valuti l'osservanza di tali requisiti; l'Agenzia dovrebbe elaborare specifiche di certificazione, mezzi accettabili di conformità e materiale di orientamento per agevolare la necessaria uniformità normativa.
- (9) Le caratteristiche peculiari del traffico aereo dell'Unione europea impongono l'istituzione e l'applicazione effettiva dei livelli di competenza comunitari ai controllori del traffico aereo che lavorano alle dipendenze di fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono ATM/ANS al pubblico.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero tuttavia, per quanto possibile, assicurare che i servizi forniti o messi a disposizione dal personale militare per il pubblico garantiscano un livello di sicurezza che sia almeno equivalente al livello richiesto dai requisiti essenziali di cui all'allegato V ter del regolamento (CE ) n. 216/2008. Pertanto, gli

---

<sup>4</sup> GUL 114 del 27.4.2006, pag. 22.

Stati membri possono altresì decidere di applicare i principi del presente regolamento per il loro personale militare che fornisce servizi al pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento.

- (11) Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo di questa osservanza dovrebbero essere sufficientemente indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e di addestramento. Le autorità devono inoltre conservare l'idoneità a svolgere i loro compiti con efficienza. L'autorità competente designata a norma del presente regolamento può coincidere con l'ente o gli enti designati o istituiti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo<sup>5</sup>, come modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009. L'Agenzia europea per la sicurezza aerea dovrebbe agire come autorità competente a norma del presente regolamento per il rilascio ed il rinnovo dei certificati delle organizzazioni di addestramento per i controllori del traffico aereo situati al di fuori del territorio degli Stati membri e, se rilevante, del loro personale.
- (12) Per fornire servizi di navigazione aerea è indispensabile disporre di personale altamente qualificato che possa dimostrare la propria competenza in vari modi. Per il controllo del traffico aereo il mezzo adeguato è quello di mantenere un sistema comunitario per il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo nell'Unione europea, che va considerata una sorta di diploma di cui è titolare il singolo controllore del traffico aereo. L'abilitazione riportata sulla licenza indica il tipo di servizio di traffico aereo che il controllore è competente a fornire. Allo stesso tempo, le specializzazioni riportate nella licenza attestano sia le capacità specifiche del controllore sia l'autorizzazione delle autorità di vigilanza a fornire servizi per un particolare settore o gruppo di settori. Per questo motivo, le autorità devono essere in grado di valutare la competenza dei controllori del traffico aereo quando rilasciano le licenze o prorogano la validità delle specializzazioni. Le autorità competenti devono inoltre essere in grado di sospendere la licenza, le abilitazioni o le specializzazioni, quando la competenza del titolare sia in dubbio.
- (13) Riconoscendo la necessità di rafforzare ulteriormente la cultura della sicurezza soprattutto attraverso l'integrazione di un'accurata reportistica sugli incidenti e la «cultura della giustizia», al fine di imparare dagli incidenti, il presente regolamento non dovrebbe istituire un nesso automatico tra un incidente e la sospensione della licenza, abilitazione o specializzazione. La revoca di una licenza dovrebbe essere considerata come ultima istanza in casi estremi.
- (14) Per rafforzare negli Stati membri un clima di fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di rilascio delle licenze, sono indispensabili regole comunitarie per il rilascio e il mantenimento in vigore delle licenze. È pertanto importante, onde assicurare il massimo livello di sicurezza, armonizzare i requisiti in materia di addestramento, qualifiche, competenza ed accesso alla professione di controllore del traffico aereo e ciò dovrebbe portare alla fornitura di servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di qualità elevata, nonché al riconoscimento delle licenze in tutta l'Unione europea; in tal modo migliorerà sia la libertà di circolazione che la disponibilità di controllori del traffico aereo.

---

<sup>5</sup> GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

- (15) Il presente regolamento non deve consentire di aggirare le disposizioni nazionali in vigore che disciplinano i diritti e gli obblighi applicabili al rapporto lavorativo tra il datore di lavoro e il richiedente controllore del traffico aereo.
- (16) Per renderle paragonabili in tutta l'Unione europea, è necessario che le competenze vengano strutturate in modo chiaro e generalmente accettato. Ciò contribuirà a garantire la sicurezza non soltanto all'interno dello spazio aereo soggetto al controllo di un fornitore di servizi di navigazione aerea, ma soprattutto nell'interfaccia tra i vari fornitori di servizi.
- (17) In molti inconvenienti e incidenti la comunicazione è d'importanza fondamentale. Il presente regolamento si basa quindi sui requisiti in tema di competenze linguistiche adottate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e fornisce un mezzo per far rispettare tali standard accettati a livello internazionale. È necessario che siano rispettati i principi della non discriminazione, della trasparenza e proporzionalità in materia di competenze linguistiche, in modo da incoraggiare la libera circolazione garantendo nel contempo la sicurezza.
- (18) Gli obiettivi dell'addestramento iniziale sono descritti nel documento di EUROCONTROL dal titolo «*Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training*» (Specificata per l'addestramento iniziale dei controllori del traffico aereo sui contenuti essenziali comuni), preparato su richiesta dei membri di Eurocontrol e sono considerati di livello adeguato. Ai fini dell'addestramento all'interno dell'unità, alla carenza di livelli generalmente accettati si deve sopperire attraverso una serie di misure, compresa l'approvazione degli esaminatori e valutatori delle competenze, che dovrebbero garantire elevati livelli di competenza. Ciò è tanto più importante perché l'addestramento all'interno dell'unità è estremamente costoso e cruciale ai fini della sicurezza. L'ICAO ha elaborato degli standard anche in aree in cui non ci sono requisiti comuni europei che disciplinano l'addestramento. In mancanza di requisiti europei per l'addestramento gli Stati membri possono adottare gli standard ICAO.
- (19) A richiesta degli Stati membri di Eurocontrol sono stati emanati requisiti di ordine medico, ritenuti una modalità accettabile di adempimento del presente regolamento.
- (20) I certificati medici devono essere rilasciati secondo i requisiti previsti da Eurocontrol per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo.
- (21) La certificazione delle organizzazioni di addestramento dovrebbe essere considerata, in termini di sicurezza, uno dei fattori decisivi, in quanto contribuisce alla qualità dell'addestramento stesso. L'addestramento andrebbe considerato un servizio simile ai servizi di navigazione aerea e dovrebbe essere anch'esso assoggettato ad un processo di certificazione. Il presente regolamento dovrebbe aprire la possibilità di certificare l'addestramento offerto per tipo di addestramento, per pacchetto di servizi di addestramento o per pacchetto di servizi di addestramento e di navigazione aerea, senza perdere di vista le caratteristiche peculiari dell'addestramento stesso.
- (22) Il presente regolamento conferma una costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel campo del riconoscimento reciproco dei diplomi e della libertà di circolazione dei lavoratori. Il principio di proporzionalità, una giustificazione motivata dell'imposizione di misure di compensazione e la predisposizione di adeguate procedure di ricorso costituiscono principi basilari da applicare anche al settore della gestione del traffico aereo in modo più visibile. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere la facoltà di rifiutare il riconoscimento delle licenze non

rilasciate in conformità del presente regolamento. Poiché il presente regolamento è volto a garantire il riconoscimento reciproco delle licenze, non disciplina le condizioni riguardanti l'accesso al lavoro.

- (23) La professione di controllore del traffico aereo è soggetta a innovazioni tecniche che richiedono il periodico aggiornamento delle capacità di tali controllori. I necessari adattamenti del presente regolamento agli sviluppi del progresso tecnico e scientifico devono seguire la procedura appropriata per gli atti delegati.
- (24) Il presente regolamento può avere ripercussioni sulla prassi di lavoro quotidiana dei controllori del traffico aereo. Le parti sociali dovrebbero essere informate e consultate in modo adeguato in merito a tutte le misure che hanno rilevanti implicazioni sociali.
- È stato pertanto consultato e dovrebbe essere consultato sulle ulteriori misure di attuazione adottate dalla Commissione, il comitato per il dialogo settoriale istituito con la decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo fra le parti sociali a livello europeo<sup>6</sup>.
- (25) Le condizioni generali per il rilascio della licenza, relativi all'età, ai requisiti medici, ai requisiti di istruzione e alla formazione iniziale non devono interessare i titolari delle licenze già rilasciate. Le licenze ed i certificati medici che vengono rilasciati dagli stati membri in conformità alla direttiva 2006/23/CE devono essere considerati conformi al presente regolamento al fine di garantire una transizione fluida sia per i titolari delle licenze che per le autorità competenti.
- (26) Dovrebbero essere concessi dei periodi di transizione durante i quali sia garantita, seppur in via transitoria, la continua applicazione delle divergenti pratiche nazionali per le tematiche per le quali non sono state emanate norme comuni nel corso della procedura accelerata applicata a queste norme di attuazione durante la prima fase.
- (27) L'Agenzia deve effettuare una valutazione del sistema europeo di rilascio delle licenze di controllore del traffico aereo e di ulteriori miglioramenti che conducano ad un «approccio sistemico globale dell'aviazione» e stabilire il pieno rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, al fine di poter presentare un parere alla Commissione che includa eventuali emendamenti al presente regolamento.
- (28) Tale parere dovrebbe anche occuparsi di tematiche per le quali, nel corso della prima fase della procedura accelerata non è stato possibile stabilire norme comuni che rimpiazzassero le diverse pratiche nazionali; si propone di mantenere l'applicabilità, in via transitoria, della normativa nazionale degli Stati membri, ove applicabile.
- (29) Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere<sup>7</sup> rilasciato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (30) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

---

<sup>6</sup> GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27. Decisione modificata dall'atto di adesione del 2003.

<sup>7</sup> Parere 03/2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I  
**PRINCIPI DI BASE**

*Articolo 1*  
**OBIETTIVO**

Obiettivo del presente regolamento è aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo all'interno dell'Unione europea tramite il rilascio di una licenza di controllore del traffico aereo che si basa sui requisiti comunitari previsti per il rilascio.

*Articolo 2*  
**Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti comunitari per il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze dei controllori del traffico aereo e degli allievi controllori del traffico aereo, delle abilitazioni, delle specializzazioni, dei certificati medici e dei certificati delle organizzazioni di addestramento e le condizioni per il mantenimento della loro validità, per il rinnovo, per la convalida e l'utilizzo.
2. Il presente regolamento si applica:
  - agli allievi controllori del traffico aereo, e
  - ai controllori del traffico aereo che esercitano le loro attività nell'ambito di applicazione del regolamento di base, così come al personale e alle organizzazioni coinvolte nel rilascio delle licenze, nell'addestramento, nelle prove, nei controlli e nella valutazione medica dei richiedenti a norma del presente regolamento.
3. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, gli Stati membri, per quanto possibile, devono assicurare che i servizi forniti o messi a disposizione dal personale militare per il pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento offrano un livello di sicurezza che sia almeno equivalente al livello richiesto dai requisiti essenziali di cui all'allegato V ter del medesimo regolamento.
4. Gli Stati membri possono decidere di applicare i principi del presente regolamento al proprio personale militare che fornisce servizi al pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, al fine di raggiungere un livello armonizzato di sicurezza all'interno dello spazio aereo europeo.
5. I servizi di controllo del traffico aereo nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 possono essere forniti solo da controllori del traffico aereo autorizzati ai sensi del presente regolamento.

*Articolo 3*  
**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

1. «servizio di controllo del traffico aereo»: i servizi prestati al fine di prevenire collisioni fra aeromobili e, nell'area di manovra, collisioni fra aeromobili ed

eventuali ostacoli, nonché al fine di accelerare e mantenere un flusso ordinato di traffico aereo;

2. «fornitore di servizi di navigazione aerea»: il soggetto pubblico o privato che fornisce i servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale;
3. «traffico aereo generale»: l'insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché l'insieme dei movimenti di aeromobili di Stato (compresi gli aeromobili militari, dei servizi doganali e della polizia), quando questi movimenti sono svolti secondo le procedure dell'ICAO;
4. «licenza»: il certificato, comunque denominato, rilasciato e riportante le specializzazioni ai sensi del presente regolamento, che abilita il suo legittimo titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso indicate;
5. «abilitazione»: l'autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte integrante, che specifica le condizioni, le attribuzioni o le limitazioni particolari relative alla licenza stessa;
6. «specializzazione di abilitazione»: l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, che indica le condizioni, le attribuzioni o le limitazioni particolari relative alla pertinente abilitazione;
7. «specializzazione di unità»: l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, che indica il codice ICAO della località, nonché i settori e/o le posizioni operative nei quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni;
8. «specializzazione linguistica»: l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, che indica le competenze linguistiche del titolare;
9. «specializzazione di istruttore»: l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, che indica la competenza del titolare ad impartire un addestramento operativo;
10. «codice ICAO della località»: il codice di quattro lettere formato secondo le regole dell'ICAO contenute nel manuale ICAO DOC 7910 assegnato alla località in cui si trova una stazione aeronautica fissa;
11. «settore»: una parte di un'area di controllo e/o parte di una regione o regione superiore di informazione di volo;
12. «addestramento»: l'insieme dei corsi teorici, delle esercitazioni pratiche, comprese le simulazioni e l'addestramento operativo, finalizzati all'acquisizione e al mantenimento delle capacità necessarie per garantire servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di qualità elevata; l'addestramento comprende:
  - (a) l'addestramento iniziale, che fornisce l'addestramento di base e l'addestramento per l'abilitazione in vista dell'ottenimento della licenza di allievo controllore;
  - (b) l'addestramento all'interno dell'unità, comprensivo dell'addestramento transitorio propedeutico all'addestramento operativo e dell'addestramento operativo, che porta all'ottenimento della licenza di controllore del traffico aereo;
  - (c) l'addestramento continuo, che consente di mantenere la validità delle specializzazioni contenute nella licenza;

- (d) l'addestramento degli istruttori che impartiscono un addestramento operativo, che consente di ottenere la specializzazione di istruttore;
  - (e) l'addestramento dei titolari delle licenze abilitati ad operare come esaminatore e/o valutatore delle competenze in conformità all'articolo 23;
13. «organizzazione di addestramento»: l'organizzazione certificata dall'autorità competente come idonea a fornire uno o più tipi di addestramento;
  14. «programma di competenza di unità»: il programma approvato che indica il metodo con cui l'unità mantiene la competenza dei propri titolari di licenza;
  15. «programma di addestramento di unità»: il programma approvato che specifica i processi e i tempi necessari per consentire l'applicazione delle procedure dell'unità all'area locale sotto la sorveglianza di un istruttore abilitato all'addestramento operativo.

#### *Articolo 4*

### **Autorità competente**

Ai fini del presente regolamento, l'autorità competente è l'autorità nominata o istituita dagli Stati membri quale autorità nazionale di vigilanza incaricata di assolvere i compiti ad essa assegnati dal presente regolamento, fatta eccezione per le certificazioni delle organizzazioni di addestramento, di cui all'articolo 26, la cui autorità competente è:

- (a) l'autorità designata o istituita dallo Stato membro in cui il richiedente ha la sede operativa principale;
- (b) l'Agenzia se il richiedente ha la sua sede operativa principale al di fuori del territorio degli Stati membri.

## **CAPO II**

### **PRINCIPI CHE DISCIPLINANO IL RILASCIO DELLE LICENZE**

#### *Articolo 5*

### **Domanda e rilascio di licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati medici**

1. La domanda per il rilascio, la convalida e il rinnovo delle licenze, delle abilitazioni, delle specializzazioni e dei certificati medici associati deve essere presentata all'autorità competente nella forma e nelle modalità stabilite dalla stessa autorità.
2. La domanda deve essere corredata dalla prova che il richiedente è competente a svolgere l'attività di controllore del traffico aereo o di allievo controllore del traffico aereo in conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.  
Le prove relative alla sua competenza riguardano le conoscenze, l'esperienza, le capacità e le competenze linguistiche.
3. La licenza o certificato deve contenere tutte le informazioni utili relative alle attribuzioni concesse da tale documento.
4. La licenza ed il certificato rimangono di proprietà della persona alla quale sono stati rilasciati e dalla quale sono firmati.
5. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2:

- (a) la licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese quando sia in dubbio la competenza del controllore del traffico aereo o in caso di negligenza professionale;
- (b) la licenza può essere revocata in caso di negligenza grave e di abuso.

#### *Articolo 6*

#### **Esercizio delle attribuzioni della licenza**

L'esercizio delle attribuzioni riconosciute da una licenza è subordinato alla validità delle abilitazioni, delle specializzazioni e del certificato medico.

#### CAPO III

### **LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI**

#### *Articolo 7*

#### **Licenza di allievo controllore del traffico aereo**

1. I titolari della licenza di allievo controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo del traffico aereo sotto la sorveglianza di un istruttore abilitato all'addestramento operativo in conformità con l'abilitazione/le abilitazioni e la specializzazione/le specializzazioni di abilitazione contenute nella licenza.
2. I richiedenti il rilascio di una licenza di allievo controllore del traffico aereo devono:
  - (a) avere almeno 18 anni;
  - (b) essere titolari di almeno un diploma che consente l'accesso all'università o di un titolo di studio equivalente, o qualsiasi altro diploma di istruzione secondaria, che consenta loro di completare l'addestramento di controllore del traffico aereo;
  - (c) aver completato con esito positivo un addestramento iniziale approvato, pertinente per l'abilitazione e la specializzazione di abilitazione, ove applicabile, come specificato nell'allegato II, parte A;
  - (d) possedere un certificato medico in corso di validità; e
  - (e) aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all'articolo 12.
3. La licenza deve contenere la specializzazione linguistica e almeno una abilitazione e una specializzazione di abilitazione, ove applicabile.

#### *Articolo 8*

#### **Licenza di controllore del traffico aereo**

1. I titolari di una licenza di controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità con le abilitazioni e specializzazioni riportate nella licenza.
2. Le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo devono includere le attribuzioni di una licenza di allievo controllore del traffico aereo di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
3. La licenza di controllore del traffico aereo è rilasciata ai candidati che:

#### OPZIONE A

*(il comma (a) si limita ad un'unica frase che definisce chiaramente il limite di età in conformità con le prescrizioni ICAO senza alcuna possibilità di deroga)*

- (a) hanno almeno 21 anni;

#### OPZIONE B

*(il comma (a) contiene la possibilità di deroga per il limite di età, copiato dalla direttiva)*

- (a) hanno almeno 21 anni. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere un'età minima inferiore in casi debitamente giustificati;
  - (b) sono titolari di una licenza di allievo controllore;
  - (c) hanno completato un programma approvato di addestramento di unità e superato con esito positivo gli opportuni esami o valutazioni conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte B;
  - (d) possiedono un certificato medico in corso di validità; e
  - (e) hanno dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all'articolo 12.
4. La licenza è convalidata attraverso l'inclusione di una o più abilitazioni e delle relative specializzazioni di abilitazione, di unità e linguistica per le quali l'addestramento è stato completato con esito positivo.

#### Articolo 9

##### **Abilitazioni dei controllori del traffico aereo**

1. Le licenze devono contenere una o più delle seguenti abilitazioni, in modo da indicare il tipo di servizi che il titolare può fornire:
- (a) l'abilitazione «Controllo di aeroporto a vista» (ADV), indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire un servizio di controllo del traffico aereo per il traffico di aeroporto su un aeroporto nel quale non esistono procedure pubblicate di avvicinamento o di partenza strumentali;
  - (b) l'abilitazione «Controllo di aeroporto strumentale» (ADI), indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo per il traffico di aeroporto in un aeroporto che dispone di procedure pubblicate di avvicinamento o di partenza strumentali ed è accompagnata da almeno una delle specializzazioni di abilitazione descritte all'articolo 10, paragrafo 1;
  - (c) l'abilitazione «Controllo avvicinamento procedurale» (APP), indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito senza l'uso di apparati di sorveglianza;
  - (d) l'abilitazione «Controllo avvicinamento sorveglianza» (APS), indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito con l'ausilio di apparati di sorveglianza ed è accompagnata da almeno una delle specializzazioni di abilitazione descritte all'articolo 10, paragrafo 2;
  - (e) l'abilitazione «Controllo di area procedurale» (ACP), indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili senza l'ausilio di apparati di sorveglianza;

- (f) l'abilitazione «Controllo di area sorveglianza» (ACS), indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili con l'ausilio di apparati di sorveglianza ed è accompagnata da almeno una delle specializzazioni di abilitazione descritte all'articolo 10, paragrafo 3.
2. Il titolare di un'abilitazione che, nel corso di un periodo di quattro anni consecutivi, non ha esercitato le attribuzioni associate a tale abilitazione, può cominciare all'interno dell'unità operativa un addestramento per tale abilitazione, solo dopo che è stato opportunamente accertato che lo stesso continui a soddisfare le condizioni ad essa associate e previo soddisfacimento degli eventuali requisiti in materia di addestramento risultanti dall'accertamento.

#### *Articolo 10*

#### **Specializzazioni di abilitazione**

1. L'abilitazione «Controllo di aeroporto strumentale» (ADI) deve contenere almeno una delle seguenti specializzazioni:
- (a) la specializzazione «Torre di Controllo» (TWR), la quale indica che il titolare della licenza è competente per fornire servizi di controllo quando il controllo dell'aeroporto è effettuato da una posizione operativa;
  - (b) la specializzazione «Controllo movimento al suolo» (GMC), la quale indica che il titolare della licenza è competente per effettuare il controllo dei movimenti al suolo;
  - (c) la specializzazione «Sorveglianza movimento al suolo» (GMS), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «Controllo movimento al suolo» o alla specializzazione «Torre di Controllo», la quale indica che il titolare della licenza è idoneo ad effettuare il controllo dei movimenti al suolo con l'ausilio di sistemi per la guida della circolazione di superficie negli aeroporti;
  - (d) la specializzazione «Controllo aereo» (AIR), la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo;
  - (e) la specializzazione «Controllo radar di aeroporto» (RAD), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «Controllo aereo» o a quella «Torre di Controllo», la quale indica che il titolare della licenza è idoneo ad effettuare il controllo di aeroporto con l'ausilio di apparati radar di sorveglianza.
2. L'abilitazione «Controllo di avvicinamento sorveglianza» (APS) contiene almeno una delle seguenti specializzazioni:
- (a) la specializzazione «Radar» (RAD), la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire un servizio di controllo di avvicinamento per mezzo di apparati radar primari e/o secondari;
  - (b) la specializzazione «Avvicinamento con radar di precisione» (PAR), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «Radar», la quale indica che il titolare della licenza è idoneo ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio il controllo da terra dell'avvicinamento di precisione per mezzo di apparati radar per l'avvicinamento di precisione;
  - (c) la specializzazione «Avvicinamento con radar di sorveglianza» (SRA), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «Radar», la quale indica che il

titolare della licenza è idoneo ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio il controllo da terra dell'avvicinamento non di precisione per mezzo di apparati di sorveglianza;

- (d) la specializzazione «Sorveglianza automatica dipendente» (ADS), la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo di avvicinamento con l'ausilio di sistemi di sorveglianza automatica dipendente;
- (e) la specializzazione «Controllo di terminale» (TCL), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «Radar» o a quella «Sorveglianza automatica dipendente», la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l'ausilio di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi;

3. L'abilitazione di «Controllo di area sorveglianza» (ACS) contiene almeno una delle seguenti specializzazioni:

- (a) la specializzazione «Radar» (RAD), la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo dell'area con l'ausilio di apparati radar di sorveglianza;
- (b) la specializzazione «Sorveglianza automatica dipendente» (ADS), la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo di area con l'ausilio di sistemi di sorveglianza automatica dipendente;
- (c) la specializzazione «Controllo di terminale» (TCL), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «Radar» o a quella «Sorveglianza automatica dipendente», la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi con l'ausilio di qualsiasi apparato di sorveglianza;
- (d) la specializzazione «Controllo oceanico» (OCN), la quale indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in un'area di controllo oceanico.

4. Il titolare di una specializzazione di abilitazione che, nel corso di un periodo di quattro anni consecutivi, non ha esercitato le attribuzioni associate a tale specializzazione, può cominciare all'interno dell'unità un addestramento per tale specializzazione solo dopo che è stato opportunamente accertato che lo stesso continui a soddisfare le condizioni ad essa associate e previo soddisfacimento degli eventuali requisiti in materia di addestramento risultanti dall'accertamento.

#### *Articolo 11*

#### **Specializzazioni di unità**

1. La specializzazione di unità indica che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo per un particolare settore, gruppo di settori o posizioni operative sotto la responsabilità di un'unità di servizi di traffico aereo.
2. Le specializzazioni di unità sono valide per un periodo iniziale di 12 mesi.
3. La validità di tali specializzazioni può essere prorogata per i successivi 12 mesi, se il fornitore di servizi di navigazione aerea dimostra che:

- (a) il candidato ha esercitato, negli ultimi 12 mesi, le attribuzioni riportate sulla licenza per un numero minimo di ore, come indicato nel programma approvato di competenza di unità.  
A questo proposito, le unità operative all'interno dei fornitori di servizi di navigazione aerea registrano le ore effettivamente lavorate nei settori, gruppi di settori o nelle posizioni lavorative da ogni titolare di licenza che lavora nell'unità e presenterà su richiesta queste informazioni all'autorità competente o al titolare della licenza.
  - (b) La competenza del candidato è stata valutata in conformità dell'allegato II, parte C; e
  - (c) il candidato possiede un certificato medico in corso di validità.
4. Il numero minimo di ore di lavoro, senza compiti di addestramento, prescritto per mantenere la validità della specializzazione di unità, può essere ridotto in proporzione al tempo dedicato all'addestramento dei tirocinanti per le posizioni operative per le quali viene richiesta la proroga, come indicato nel programma approvato di competenza di unità.
  5. Qualora la specializzazione di unità cessi di essere valida, un programma di addestramento di unità deve essere completato con esito positivo al fine di rinnovare la specializzazione.

#### *Articolo 12*

#### **Specializzazione linguistica**

1. I controllori del traffico aereo e gli allievi controllori del traffico aereo non possono esercitare le attribuzioni della loro licenza se non sono in possesso di competenze linguistiche in inglese.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre requisiti linguistici locali, qualora lo ritengano necessario per motivi di sicurezza.

Tali esigenze devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e devono essere notificate all'Agenzia senza ritardi inaspettati.

3. A norma dei paragrafi 1 e 2 i candidati ad una specializzazione linguistica devono dimostrare di possedere i requisiti corrispondenti al livello operativo (livello quattro) di competenza linguistica sia nell'uso della fraseologia specialistica che nel linguaggio comune.

Per dimostrare tali competenze linguistiche, i candidati devono:

- (a) essere capaci di comunicare efficacemente tanto nei contatti in cui l'interlocutore non è presente (voice-only: telefono/radiotelefono) quanto in presenza dell'interlocutore;
- (b) essere capaci di comunicare con precisione e chiarezza su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa;
- (c) essere capaci di utilizzare strategie comunicative appropriate per lo scambio di messaggi e per riconoscere e risolvere i malintesi sia in un contesto generale che nell'ambito professionale;
- (d) essere capaci di risolvere con relativa facilità le difficoltà linguistiche nate da complicazioni o eventi inaspettati che si verificano durante l'espletamento

dell'attività di routine o delle mansioni di comunicazione con le quali hanno in genere familiarità; e

- (e) essere in grado di parlare con un'inflessione dialettale o con un accento comprensibili alla comunità aeronautica.
4. Il livello di competenza linguistica deve essere determinato in conformità con la classificazione delle competenze linguistiche di cui all'allegato III.
  5. Nonostante il paragrafo 3, il fornitore di servizi di navigazione aerea ha la facoltà di richiedere il livello avanzato (livello 5) della classificazione delle competenze linguistiche di cui all'allegato III, in applicazione dei paragrafi 1 e 2, qualora le circostanze operative della particolare abilitazione o specializzazione giustifichino un livello superiore per motivi imperativi di sicurezza. Tale esigenza deve essere non discriminatoria, proporzionata, trasparente e obiettivamente giustificata dal fornitore di servizi di navigazione aerea che desidera applicare un livello superiore e deve essere approvata dall'autorità competente.
  6. Le competenze linguistiche del candidato sono valutate ufficialmente a intervalli regolari.  
  
Tranne nel caso dei candidati che abbiano dimostrato di possedere competenze a livello di esperto (livello sei) conformemente all'allegato III, la competenza linguistica sarà valida per un periodo rinnovabile di:
    - (a) tre anni se il livello che si dimostra di possedere corrisponde a quello operativo (livello quattro) in conformità con l'allegato III; oppure
    - (b) sei anni se il livello che si dimostra di possedere corrisponde a quello avanzato (livello cinque) in conformità con l'allegato III.
  7. La competenza linguistica è attestata da un certificato rilasciato in seguito a una valutazione trasparente e obiettiva approvata dall'autorità competente.

### *Articolo 13*

#### **Specializzazione di istruttore**

1. I titolari della specializzazione di istruttore sono autorizzati a fornire addestramento operativo e supervisione per posizioni operative per le aree contemplate da una specializzazione di unità valida.
2. La specializzazione di istruttore è rilasciata ai candidati che:
  - (a) possiedono una licenza di controllore del traffico aereo;
  - (b) hanno esercitato le attribuzioni della licenza di controllore del traffico aereo nell'anno immediatamente precedente o per un periodo di durata superiore stabilita dall'autorità competente in considerazione delle abilitazioni e delle specializzazioni per le quali è impartita un'istruzione; e
  - (c) hanno completato con esito positivo un corso approvato per istruttori addetti all'addestramento operativo durante il quale le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche sono state valutate tramite esami adeguati.
3. La specializzazione di istruttore è valida per un periodo rinnovabile di 3 anni.

## CAPO IV

### CERTIFICAZIONE MEDICA

#### *Articolo 14*

##### **Rilascio dei certificati medici**

1. I certificati medici sono rilasciati da un organismo sanitario dell'autorità competente o da medici esaminatori medici aeronautici o da centri medici aeronautici autorizzati dall'autorità competente.
2. Il rilascio dei certificati medici è in linea con le disposizioni dell'allegato I della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale e dei requisiti previsti da Eurocontrol per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo.
3. Le autorità competenti provvedono affinché siano istituite procedure di ricorso e di riesame effettive che prevedano la debita partecipazione di consulenti medici indipendenti.

#### *Articolo 15*

##### **Validità dei certificati medici**

1. I certificati medici sono validi per un periodo di:
  - (a) 24 mesi, fino a quando il controllore del traffico aereo non compie 40 anni;
  - (b) 12 mesi se oltre l'età di 40 anni.
2. Tali periodi devono essere calcolati dalla data dell'esame medico nei casi di rilascio e di rinnovo, e dalla data di scadenza del certificato medico precedente nel caso della convalida.
3. L'esame per la convalida del certificato medico può essere intrapreso a partire da 45 giorni prima della data di scadenza del certificato medico.
4. Se un controllore del traffico aereo non è conforme a quanto stabilito al paragrafo 3, è richiesto un esame per il rinnovo.
5. Il certificato medico può essere limitato, sospeso o revocato in qualsiasi momento se le condizioni mediche del titolare lo giustificano.

#### *Articolo 16*

##### **Ridotta idoneità fisica**

1. I controllori del traffico aereo:
  - (a) non esercitano mai le attribuzioni della loro licenza se consapevoli di qualsiasi diminuzione della loro idoneità fisica che non li rende idonei ad esercitare in modo sicuro le attribuzioni della licenza;
  - (b) devono informare il fornitore di servizi di navigazione aerea di ogni diminuzione della loro idoneità fisica o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderli non idonei ad esercitare in modo sicuro le attribuzioni della licenza.

2. I fornitori di servizi di navigazione aerea devono istituire le procedure per trattare i casi di ridotta idoneità fisica.

## CAPO V

### REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO

#### *Articolo 17*

##### **Certificazione delle organizzazioni di addestramento**

1. Le domande di certificazione sono presentate all'autorità competente nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità stessa.
2. Le organizzazioni di addestramento devono dimostrare di disporre di attrezzature e personale adeguati e di operare in un ambiente appropriato per assicurare l'addestramento necessario ad ottenere il rilascio o il mantenimento di licenze di allievo controllore del traffico aereo e controllore del traffico aereo.
3. Le organizzazioni di addestramento garantiscono l'accesso a qualsiasi persona autorizzata dall'autorità competente ai locali pertinenti per esaminare i registri, i dati, le procedure e qualsiasi altro materiale pertinente allo svolgimento dei compiti assegnati all'autorità competente.

#### *Articolo 18*

##### **Sistema di gestione delle organizzazioni di addestramento**

Le organizzazioni di addestramento devono:

- (a) disporre di un sistema di gestione efficiente e di personale sufficiente dotato di qualifiche ed esperienza adeguate per provvedere all'addestramento in conformità alle norme di cui al presente regolamento;
- (b) nominare un dirigente responsabile;
- (c) disporre delle installazioni, attrezzature e strutture d'accoglienza necessarie ed appropriate per il tipo di addestramento offerto;
- (d) fornire prova del sistema di gestione della qualità in quanto parte del sistema di gestione utilizzato per verificare la conformità e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure che garantiscono che i servizi di addestramento forniti soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento;
- (e) adottare un sistema di archiviazione che consente un adeguato immagazzinamento e la tracciabilità affidabile delle attività rilevanti;
- (f) dimostrare di disporre di finanziamenti sufficienti a condurre l'addestramento in conformità dei livelli previsti dal presente regolamento e che le attività, a seconda della natura dell'addestramento impartito, dispongano di una copertura assicurativa sufficiente.

#### *Articolo 19*

##### **Requisiti inerenti i corsi di addestramento, i programmi per l'addestramento iniziale e per l'addestramento di unità e i programmi di competenza di unità**

1. Le organizzazioni di addestramento rendono nota all'autorità competente la metodologia che utilizzeranno per stabilire i dettagli concernenti il contenuto,

l'organizzazione e la durata dei corsi di addestramento e, ove applicabile, i programmi di competenza di unità.

2. Le modalità organizzative degli esami e delle valutazioni dovranno essere incluse. Per gli esami connessi all'addestramento iniziale, anche con l'ausilio di simulatori, devono essere indicate dettagliatamente le abilitazioni degli esaminatori.

## CAPO VI

### REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

#### *Articolo 20*

##### **Indipendenza delle autorità competenti**

1. Le autorità competenti devono essere indipendenti sia dai fornitori di servizi di navigazione aerea che dalle organizzazioni di addestramento. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra le autorità competenti e detti fornitori. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino le loro competenze in modo imparziale e trasparente.
2. Gli Stati membri notificano all'Agenzia i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, nonché le eventuali modifiche degli stessi.

#### *Articolo 21*

##### **Compiti delle autorità competenti**

1. Per assicurare il mantenimento dei livelli di competenza indispensabili affinché i controllori del traffico aereo possano svolgere il loro lavoro secondo livelli di sicurezza elevati, l'autorità competente sovrintende e controlla il loro addestramento.
2. Le mansioni assegnate alle autorità competenti comprendono:
  - (a) il rilascio e la revoca delle licenze, abilitazioni e specializzazioni per le quali sono stati completati l'addestramento e la valutazione appropriati nel settore di responsabilità dell'autorità competente;
  - (b) la convalida, il rinnovo e la sospensione delle abilitazioni e specializzazioni, le cui attribuzioni siano esercitate sotto la responsabilità dell'autorità competente;
  - (c) la certificazione delle organizzazioni di addestramento;
  - (d) l'approvazione dei corsi di addestramento, dei programmi di addestramento di unità e dei programmi di competenza di unità;
  - (e) l'approvazione degli esaminatori o dei valutatori delle competenze;
  - (f) il controllo e la verifica dei sistemi di addestramento;
  - (g) la predisposizione di adeguati meccanismi di ricorso e di notificazione;
  - (h) l'approvazione del livello avanzato richiesto (livello cinque) di competenza linguistica in conformità all'articolo 12, paragrafo 5.

#### *Articolo 22*

### **Rilascio e mantenimento delle licenze, delle abilitazioni, delle specializzazioni e dei certificati**

1. L'autorità competente stabilisce le procedure per la domanda ed il rilascio, il rinnovo e la convalida delle licenze, delle abilitazioni e delle specializzazioni ad esse connesse e dei certificati medici.
2. Nel momento in cui riceve la domanda l'autorità competente verifica che il richiedente soddisfi i requisiti del presente regolamento.
3. Una volta constatato che il richiedente soddisfa i requisiti di questo regolamento, l'autorità competente rilascia, rinnova o convalida la licenza in questione, le abilitazioni, le specializzazioni e i certificati medici ad essa connessi.
4. La licenza contiene le voci indicate nell'allegato I.
5. Se una licenza è rilasciata in una lingua diversa dall'inglese, essa deve riportare una traduzione in inglese delle voci indicate nell'allegato I.

#### *Articolo 23*

### **Valutazione delle competenze**

1. Le autorità competenti rilasciano un'autorizzazione ai titolari di licenza abilitati ad esercitare le funzioni di esaminatori delle competenze o di valutatori delle competenze per l'addestramento di unità e l'addestramento continuo.
2. L'autorizzazione è valida per un periodo rinnovabile di tre anni.

#### *Articolo 24*

### **Registrazione**

Le autorità competenti assicurano il mantenimento di una base di dati nella quale sono registrate le competenze di tutti i titolari di licenza di loro competenza e le date di validità delle relative specializzazioni.

#### *Articolo 25*

### **Scambio di informazioni**

Le autorità competenti si scambiano informazioni adeguate e si assistono reciprocamente per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, in particolare nei casi che comportano la libera circolazione dei controllori del traffico aereo all'interno dell'Unione europea.

#### *Articolo 26*

### **Procedura per la certificazione delle organizzazioni di addestramento**

1. Le autorità competenti stabiliscono le procedure per la domanda, il rilascio ed il mantenimento della validità dei certificati delle organizzazioni di addestramento.
2. Le autorità competenti rilasciano i certificati se l'organizzazione di addestramento soddisfa i requisiti di cui al Capo V.
3. Possono essere rilasciati certificati per ogni tipo di addestramento, ovvero in combinazione con altri servizi di navigazione aerea, restando inteso che il tipo di

addestramento e il tipo di servizio di navigazione aerea sono certificati congiuntamente come pacchetto di servizi.

4. I certificati specificano quanto previsto all'allegato IV.

#### *Articolo 27*

#### **Controllo delle attività delle organizzazioni di addestramento e provvedimenti attuativi**

1. Le autorità competenti verificano che i requisiti e le condizioni connesse ai certificati delle organizzazioni di addestramento siano rispettate.
2. Le autorità competenti sottopongono periodicamente a verifiche le organizzazioni di addestramento allo scopo di garantire l'effettiva osservanza dei livelli stabiliti dal presente regolamento.
3. Oltre alle verifiche periodiche, le autorità competenti potrebbero fare delle ispezioni a sorpresa per controllare che i requisiti contenuti nel presente regolamento siano soddisfatti.
4. Se l'autorità competente accerta che il titolare di un certificato non soddisfa più i requisiti o le condizioni ad esso relative, l'autorità competente prende i provvedimenti attuativi necessari, ivi compreso il ritiro del certificato.
5. I certificati rilasciati in conformità con le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti reciprocamente.

#### *Articolo 28*

#### **Enti qualificati**

Le autorità competenti possono decidere di delegare interamente o parzialmente l'esecuzione delle verifiche e delle ispezioni ad enti qualificati di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 216/2008.

#### *Articolo 29*

#### **Riconoscimento reciproco delle licenze di controllore del traffico aereo**

##### **OPZIONE A**

*(collegato all'opzione A nell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), il paragrafo 1 si limita ad un'unica frase, la dichiarazione di riconoscimento reciproco, che è stata tenuta per poter essere copiata, la seconda parte della frase è stata cancellata per assicurare la conformità legale con il regolamento di base)*

1. Le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione e le competenze linguistiche ad esse associate, nonché i certificati medici rilasciati in conformità delle disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti reciprocamente.
2. Nei casi in cui il titolare di una licenza eserciti le attribuzioni inerenti alla stessa in uno Stato membro diverso da quello in cui la licenza è stata rilasciata, egli ha il diritto di scambiare la sua licenza con una licenza rilasciata nello Stato membro in cui sono esercitate le attribuzioni senza che vengano imposte condizioni supplementari.
3. Ai fini del rilascio della specializzazione di unità, le autorità competenti impongono al richiedente di soddisfare le condizioni particolari associate alla specializzazione, specificando l'unità, il settore o la posizione operativa. Nell'elaborare il programma

di addestramento all'interno dell'unità, l'organizzazione di addestramento tiene debitamente conto delle competenze e dell'esperienza acquisite dal richiedente.

4. L'autorità competente approva il programma di addestramento all'interno dell'unità contenente l'addestramento proposto per il richiedente entro sei settimane dalla presentazione della prova, fatto salvo il ritardo conseguente alla presentazione di eventuali ricorsi. Nella sua decisione l'autorità competente assicura che i principi di non discriminazione e di proporzionalità siano rispettati.

#### OPZIONE B

*(la restrizione dell'applicabilità del riconoscimento reciproco a norma della seconda frase del paragrafo 1, collegato all'opzione B nell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), non è in linea con i principi del regolamento di base e con un utilizzo adeguato del suo articolo 14 – disposizioni sulla flessibilità)*

1. Le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione e le competenze linguistiche ad esse associate, nonché i certificati medici rilasciati in conformità delle disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti reciprocamente.  
*Tuttavia, per i titolari di licenze che non hanno ancora compiuto l'età minima di 21 anni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) l'esercizio delle attribuzioni di una licenza è limitato al territorio dello Stato membro in cui è stata rilasciata la licenza.*
2. Nei casi in cui il titolare di una licenza eserciti le attribuzioni inerenti alla stessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata, egli ha il diritto di scambiare la sua licenza con una licenza rilasciata nello Stato membro in cui sono esercitate le attribuzioni senza che vengano imposte condizioni supplementari.
3. Ai fini del rilascio della specializzazione di unità, le autorità nazionali di vigilanza impongono al richiedente di soddisfare le condizioni particolari associate alla specializzazione, specificando l'unità, il settore o la posizione operativa. Nell'elaborare il programma di addestramento all'interno dell'unità, l'organizzazione di addestramento tiene debitamente conto delle competenze e dell'esperienza acquisite dal richiedente.
4. L'autorità competente approva il programma di addestramento di unità contenente l'addestramento proposto per il richiedente entro sei settimane dalla presentazione della prova, fatto salvo il ritardo conseguente alla presentazione di eventuali ricorsi. Nella sua decisione l'autorità competente assicura che i principi di non discriminazione e di proporzionalità siano rispettati.

#### CAPO VII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo 30*

#### **Conformità ai requisiti essenziali**

L'Agenzia deve fare una valutazione del sistema europeo di rilascio delle licenze di controllore del traffico aereo e dei miglioramenti necessari per un «approccio sistemico globale dell'aviazione» e deve garantire la totale conformità ai requisiti essenziali descritti nell'allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008 con l'intenzione di presentare alla Commissione un parere, che comprenda possibili modifiche al regolamento.

*Articolo 31*  
**Disposizioni transitorie**

1. In deroga all'articolo 10 del presente regolamento, gli Stati membri che hanno elaborato specializzazioni di abilitazione nazionali, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2006/23/CE possono continuare ad applicare le disposizioni in materia contenute nelle rispettive legislazioni nazionali in quanto già in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 11 del presente regolamento, gli Stati membri che hanno stabilito che le attribuzioni di una specializzazione di unità siano esercitate unicamente da titolari di licenze al di sotto di una determinata età, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/23/CE possono continuare ad applicare le disposizioni in materia contenute nelle rispettive legislazioni nazionali già in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Se uno Stato membro utilizza le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, deve informare la Commissione e l'Agenzia.
4. Le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni, i certificati medici e i certificati per le organizzazioni di addestramento rilasciati in conformità con le disposizioni in materia della legislazione nazionale sulla base delle disposizioni della direttiva 2006/23/CE alla data di entrata in vigore del presente regolamento si considerano rilasciati a norma del presente regolamento.
5. I richiedenti di una licenza, un'abilitazione, una specializzazione, un certificato medico o un certificato dell'organizzazione di addestramento che avevano presentato la loro domanda prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e a cui non sia già stata rilasciata una licenza, un'abilitazione, una specializzazione, un certificato medico o un certificato di un'organizzazione di addestramento, devono dimostrare di essere conformi alle disposizioni del presente regolamento, prima che la licenza, l'abilitazione, la specializzazione, il certificato medico o il certificato dell'organizzazione di addestramento siano rilasciati.
6. L'autorità competente di uno Stato membro che ha ricevuto domanda per il rilascio di un certificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da parte di organizzazioni di addestramento la cui autorità competente sia rappresentata dall'Agenzia, porta a termine il processo di certificazione in collaborazione con l'Agenzia e trasferisce a quest'ultima la documentazione inerente il rilascio del certificato.
7. L'autorità competente di uno Stato membro che è responsabile per il controllo di sicurezza delle organizzazioni di addestramento la cui autorità competente sia rappresentata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, trasferisce tale funzione all'Agenzia sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 32*  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per la Commissione*

*[...]*

*Membro della commissione*

## **ALLEGATI**

### *ALLEGATO I*

#### **Specifiche delle licenze**

Le licenze rilasciate da un'autorità competente in base al presente regolamento devono essere conformi alle seguenti specifiche:

1. Dettaglio dei dati
  - 1.1. Sulla licenza devono figurare i seguenti dati. Le voci da tradurre in inglese sono contrassegnate da un asterisco:
    - (a) \*nome dello Stato o dell'autorità che rilascia la licenza (in grassetto);
    - (b) \*denominazione della licenza (in grassetto nerissimo);
    - (c) numero di serie (in numeri arabi) della licenza attribuito dall'autorità che rilascia la licenza;
    - (d) nome per esteso del titolare (in caratteri latini anche se la grafia della lingua nazionale non utilizza l'alfabeto latino);
    - (e) data di nascita;
    - (f) cittadinanza del titolare;
    - (g) firma del titolare;
    - (h) \*certificazione relativa alla validità e all'autorizzazione del titolare ad esercitare le attribuzioni inerenti alla licenza, con le seguenti indicazioni:
      - (i) abilitazioni, specializzazioni di abilitazione, competenze linguistiche, specializzazioni di istruttore e specializzazioni di unità;
      - (ii) data del rispettivo primo rilascio,
      - (iii) data di scadenza delle validità;
    - (i) firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio;
    - (j) timbro dell'autorità che rilascia la licenza.
  - 1.2. La licenza deve essere accompagnata da un certificato medico valido.
2. Materiale

È utilizzata carta di prima qualità o altro materiale appropriato su cui figurano con chiarezza le voci di cui al punto 1.
3. Colore
  - 3.1. Se si usa materiale di uno stesso colore per tutte le licenze relative alla navigazione aerea rilasciate da uno Stato membro, il colore del materiale è il bianco.
  - 3.2. Se le licenze relative alla navigazione aerea rilasciate da uno Stato membro sono contraddistinte da un contrassegno cromatico, il colore della licenza di controllore del traffico aereo è il giallo.

## ALLEGATO II

### Requisiti in materia di addestramento

#### PARTE A

##### Requisiti per l'addestramento iniziale dei controllori del traffico aereo

L'addestramento iniziale è finalizzato ad assicurare che gli allievi controllori del traffico aereo soddisfino, come minimo, gli obiettivi dell'addestramento di base e dell'addestramento per l'abilitazione di cui alla pubblicazione di Eurocontrol dal titolo «*Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training*» (Specificata per l'addestramento iniziale dei controllori del traffico aereo sui contenuti essenziali comuni), edizione del 21 ottobre 2008<sup>8</sup>, in modo che i controllori siano capaci di dirigere il traffico aereo in modo sicuro, rapido ed efficiente.

L'addestramento iniziale riguarda le seguenti materie: legislazione aeronautica, gestione del traffico aereo, ivi comprese le procedure per la cooperazione civile e militare, meteorologia, navigazione aerea, aeromobili e principi del volo, compresa la comprensione tra controllori del traffico aereo e piloti, fattori umani, apparecchiature e sistemi, ambiente professionale, sicurezza e cultura della sicurezza, sistemi di gestione della sicurezza, situazioni anomale e di emergenza, degrado dei sistemi e competenze linguistiche, inclusa la fraseologia utilizzata in radiotelefonìa.

L'insegnamento delle singole materie è impartito in modo da preparare i candidati all'esercizio dei vari tipi di servizi di traffico aereo e a mettere in evidenza gli aspetti legati alla sicurezza. L'addestramento iniziale si articola in corsi teorici e pratici, anche con l'ausilio di simulatori; la sua durata è stabilita nei programmi di addestramento iniziale approvati. Le capacità acquisite devono essere tali da garantire che il candidato possa essere considerato idoneo a far fronte a situazioni di traffico denso e complesso, facilitando la sua transizione all'addestramento all'interno dell'unità.

La competenza del candidato che ha completato l'addestramento iniziale è valutata mediante appositi esami o con un sistema di valutazione permanente.

#### PARTE B

##### Requisiti per l'addestramento dei controllori del traffico aereo all'interno dell'unità

I programmi di addestramento all'interno dell'unità specificano i processi, il contenuto ed i tempi necessari per consentire di applicare le procedure utilizzate dall'unità all'area locale sotto la supervisione di un istruttore addetto all'addestramento operativo. Il programma approvato contiene l'indicazione di tutti gli elementi del sistema di valutazione delle competenze, comprese le disposizioni sull'attività lavorativa, la valutazione e l'esame dei progressi realizzati, insieme alle procedure di notifica all'autorità competente. L'addestramento all'interno dell'unità può comprendere elementi dell'addestramento iniziale specificamente connessi alle condizioni nazionali.

Durante l'addestramento all'interno dell'unità i controllori del traffico aereo dovranno essere sufficientemente addestrati in materia di gestione della sicurezza e delle situazioni di crisi.

La durata dell'addestramento nell'unità è stabilita nel programma di addestramento dell'unità. L'acquisizione delle capacità prescritte viene accertata tramite appositi esami o con un

---

<sup>8</sup> Edizione 1.0, Edizione del 21/10/2008, Riferimento n.: EUROCONTROL-SPEC-0113.

sistema di valutazione permanente, a cura di esaminatori delle competenze o da valutatori delle competenze debitamente autorizzati, il cui giudizio è neutrale ed obiettivo. A tal fine, le autorità competenti istituiscono meccanismi di ricorso che assicurino l'equo trattamento dei candidati.

## **PARTE C**

### **Requisiti per l'addestramento continuo dei controllori del traffico aereo**

La validità delle specializzazioni di abilitazione e delle specializzazioni di unità riportata sulle licenze dei controllori del traffico aereo è mantenuta tramite addestramento continuo approvato, atto a mantenere le capacità dei controllori del traffico aereo e comprendente corsi di aggiornamento, un addestramento alle emergenze e, se necessario, un addestramento linguistico.

Durante l'addestramento continuo i controllori del traffico aereo dovranno essere sufficientemente addestrati in materia di gestione della sicurezza e delle situazioni di crisi.

L'addestramento continuo si articola in corsi teorici e pratici, compreso l'uso di simulatori. A tal fine l'organizzazione di addestramento elabora programmi di competenza di unità che specificano i processi, il personale e i tempi necessari per fornire un adeguato addestramento continuo e per dimostrare il possesso della competenza prescritta. Questi programmi sono rivisti ed approvati con periodicità almeno triennale. La durata dell'addestramento continuo è decisa in relazione alle esigenze funzionali dei controllori del traffico aereo che lavorano nell'unità, tenuto conto, in particolare, delle modifiche o dei progetti di modifica delle procedure o delle apparecchiature, ovvero tenuto conto delle esigenze generali legate alla gestione della sicurezza. La competenza di ciascun controllore del traffico aereo è adeguatamente valutata almeno ogni tre anni. Il fornitore di servizi di navigazione aerea assicura che siano utilizzati meccanismi che garantiscono l'equo trattamento dei titolari di licenze, la validità delle cui specializzazioni non può essere prorogata.

## ALLEGATO III

### Requisiti di competenza linguistica

Language proficiency rating scale: expert, extended and operational levels

Level	Pronunciation Uses a dialect and/or accent intelligible to the aeronautical community.	Structure Relevant grammatical structures and sentence patterns are determined by language functions appropriate to the task.	Vocabulary	Fluency	Comprehension	Interactions
Expert 6	Pronunciation, stress, rhythm and intonation, though possibly influenced by the first language or regional variation, almost never interfere with ease of understanding.	Both basic and complex grammatical structures and sentence patterns are consistently well controlled.	Vocabulary range and accuracy are sufficient to communicate effectively on a wide variety of familiar and unfamiliar topics. Vocabulary is idiomatic, nuanced, and sensitive to register.	Able to speak at length with a natural, effortless flow. Varies speech flow for stylistic effect, e.g. to emphasise a point. Uses appropriate discourse markers and connectors spontaneously.	Comprehension is consistently accurate in nearly all contexts and includes comprehension of linguistic and cultural subtleties.	Interacts with ease in nearly all situations. Is sensitive to verbal and non-verbal cues, and responds to them appropriately.
Extended 5	Pronunciation, stress, rhythm and intonation, though influenced by the first language or regional variation, rarely interfere with ease of understanding.	Basic grammatical structures and sentence patterns are consistently well controlled. Complex structures are attempted but with errors which sometimes interfere with meaning.	Vocabulary range and accuracy are sufficient to communicate effectively on common, concrete, and work-related topics, paraphrases consistently and successfully. Vocabulary is sometimes idiomatic.	Able to speak at length with relative ease on familiar topics, but may not vary speech flow as a stylistic device. Can make use of appropriate discourse markers or connectors.	Comprehension is accurate on common, concrete, and work-related topics and mostly accurate when the speaker is confronted with a linguistic or situational complication or an unexpected turn of events. Is able to comprehend a range of speech varieties (dialect and/or accent) or registers.	Responses are immediate, appropriate, and informative. Manages the speaker/listener relationship effectively.
Operational 4	Pronunciation, stress, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation but only sometimes interfere with ease of understanding.	Basic grammatical structures and sentence patterns are used creatively and are usually well controlled. Errors may occur, particularly in unusual or unexpected circumstances, but rarely interfere with meaning.	Vocabulary range and accuracy are usually sufficient to communicate effectively on common, concrete, and work-related topics. Can often paraphrase successfully when lacking vocabulary in unusual or unexpected circumstances.	Produces stretches of language at an appropriate tempo. There may be occasional loss of fluency on transition from rehearsed or formulaic speech to spontaneous interaction, but this does not prevent effective communication. Can make limited use of discourse markers or connectors. Fillers are not distracting.	Comprehension is mostly accurate on common, concrete, and work-related topics when the accent or variety used is sufficiently intelligible for an international community of users. When the speaker is confronted with a linguistic or situational complication or an unexpected turn of events, comprehension may be slower or require clarification strategies.	Responses are usually immediate, appropriate, and informative. Initiates and maintains exchanges even when dealing with an unexpected turn of events. Deals adequately with apparent misunderstandings by checking, confirming, or clarifying.

Language proficiency rating scale: pre-operational, elementary and pre-elementary levels.

Level	Pronunciation Uses a dialect and/or accent intelligible to the aeronautical community.	Structure Relevant grammatical structures and sentence patterns are determined by language functions appropriate to the task.	Vocabulary	Fluency	Comprehension	Interactions
Pre-operational 3	Pronunciation, stress, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation and frequently interfere with ease of understanding.	Basic grammatical structures and sentence patterns associated with predictable situations are not always well controlled. Errors frequently interfere with meaning.	Vocabulary range and accuracy are often sufficient to communicate on common, concrete, or work-related topics but range is limited and the word choice often inappropriate. Is often unable to paraphrase successfully when lacking vocabulary.	Produces stretches of language, but phrasing and pausing are often inappropriate. Hesitations or slowness in language processing may prevent effective communication. Fillers are sometimes distracting.	Comprehension is often accurate on common, concrete, and work-related topics when the accent or variety used is sufficiently intelligible for an international community of users. May fail to understand a linguistic or situational complication or an unexpected turn of events.	Responses are sometimes immediate, appropriate, and informative. Can initiate and maintain exchanges with reasonable ease on familiar topics and in predictable situations. Generally inadequate when dealing with an unexpected turn of events.
Elementary 2	Pronunciation, stress, rhythm and intonation are heavily influenced by the first language or regional variation and usually interfere with ease of understanding.	Shows only limited control of a few simple memorised grammatical structures and sentence patterns.	Limited vocabulary range consisting only of isolated words and memorised phrases.	Can produce very short, isolated, memorised utterances with frequent pausing and a distracting use of fillers to search for expressions and to articulate less familiar words.	Comprehension is limited to isolated, memorised phrases when they are carefully and slowly articulated.	Response time is slow, and often inappropriate. Interaction is limited to simple routine exchanges.
Pre-elementary 1	Performs at a level below the Elementary level.	Performs at a level below the Elementary level.	Performs at a level below the Elementary level.	Performs at a level below the Elementary level.	Performs at a level below the Elementary level.	Performs at a level below the Elementary level.

## *ALLEGATO IV*

### **Specifiche per i certificati delle organizzazioni di addestramento**

I certificati delle organizzazioni di addestramento rilasciati dall'autorità competente a norma del presente regolamento devono specificare:

- (a) l'autorità competente che rilascia il certificato;
- (b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- (c) il tipo di addestramento e/o servizi certificati, ove applicabile;
- (d) una dichiarazione che attesta che il candidato soddisfa i requisiti di cui al Capo V;
- (e) la data di rilascio e il periodo di validità del certificato.

*ALLEGATO V*

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva	Bozza del Regolamento	Oggetto
	Premessa	
	CAPO I	PRINCIPI DI BASE
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1	Obiettivo
	Articolo 2, paragrafo 1 (nuovo)	Oggetto e campo di applicazione
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2	
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3	
	Articolo 2, paragrafo 4 (nuovo)	
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 5	
Articolo 2	Articolo 3	Definizioni
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4	Autorità competente
Articolo 13, paragrafo 3		
	CAPO II	PRINCIPI CHE DISCIPLINANO IL RILASCIO DELLE LICENZE
	Articolo 5, paragrafo 1 (nuovo)	Domanda e rilascio di licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati medici
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2	
	Articolo 5, paragrafo 3 (nuovo)	
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 4	
	Articolo 6 (nuovo)	Esercizio delle attribuzioni delle licenze
	CAPO III	LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI

Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 1	Licenza di allievo controllore del traffico aereo
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 7, paragrafo 2, lettera a) Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)	
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)	
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)	
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 7, paragrafo 2, lettera e)	
Articolo 5, paragrafo 1, ultima frase	Articolo 7, paragrafo 3	
	Articolo 8, paragrafo 1 (nuovo)	Licenza di controllore del traffico aereo
	Articolo 8, paragrafo 2 (nuovo)	
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)	
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c)	
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 8, paragrafo 3, lettera d)	
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 8, paragrafo 3, lettera e)	
Articolo 5, paragrafo 2, ultima frase	Articolo 8, paragrafo 4	
Articolo 6	Articolo 9, paragrafo 1	Abilitazioni dei controllori del traffico aereo
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 2	
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1	Specializzazioni di abilitazione
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2	

Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3	
Articolo 7, paragrafo 4	soppresso, vedi art. 31	
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 4	
Articolo 10 Articolo 10, seconda frase	Articolo 11, paragrafo 1 soppresso, vedi art. 31	Specializzazioni di unità
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 2	
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) Articolo 14, paragrafo 3, seconda frase	Articolo 11, paragrafo 3, lettera a) Articolo 11, paragrafo 3, lettera a), seconda frase	
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)	
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 11, paragrafo 3, lettera c)	
Articolo 11, paragrafo 1 ultima frase	Articolo 11, paragrafo 4	
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 5	
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1	Specializzazione linguistica
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2	
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 3	
Allegato III	Articolo 12, paragrafo 3, lettere da a) a (e)	
Articolo 8, paragrafo 1, ultima frase	Articolo 12, paragrafo 4	
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 5	
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 6	
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 12, paragrafo 7	
Articolo 9	Articolo 13, paragrafo 1	Specializzazione di istruttore
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 2	
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 13, paragrafo 3	

	CAPO IV	CERTIFICAZIONE MEDICA
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1	Rilascio dei certificati medici
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2	
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 14, paragrafo 3	
Articolo 12, paragrafo 3, prima frase	Articolo 15, paragrafo 1	Validità dei certificati medici
	Articolo 15, paragrafo 2 (nuovo)	
	Articolo 15, paragrafo 3 (nuovo)	
	Articolo 15, paragrafo 4 (nuovo)	
Articolo 12, paragrafo 3, ultima frase	Articolo 14, paragrafo 5	
	Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) (nuovo)	Ridotta idoneità fisica
Articolo 12, paragrafo 5	Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) Articolo 16, paragrafo 2	
	CAPO V	REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO
Articolo 13, paragrafi 1 e 2	soppresso	
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 1	Certificazione delle organizzazioni di addestramento
Allegato IV, punto 1.	Articolo 17, paragrafo 2	
	Articolo 17, paragrafo 3 (nuovo)	
Allegato IV, punto 1., lettera a)	Articolo 18, lettera a)	Sistema di gestione delle organizzazioni di addestramento
	Articolo 18, lettera b) (nuovo)	
Allegato IV, punto 1.,	Articolo 18, lettera c)	

lettera b)		
Allegato IV, punto 1., lettera d)	Articolo 18, lettera d)	
	Articolo 18, lettera e) (nuovo)	
Allegato IV, punto 1., lettera e)	Articolo 18, lettera f)	
Allegato IV, punto 1., lettera c)	Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 2	Requisiti inerenti i corsi di addestramento, i programmi per l'addestramento iniziale e per l'addestramento di unità e i programmi di competenza di unità
	CAPO VI	REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 1	Indipendenza delle autorità competenti
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 20, paragrafo 2	
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafo 1	Compiti delle autorità competenti
Articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a g)	Articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a g)	
	Articolo 22, paragrafi da 1 a 3 (nuovo)	Rilascio e mantenimento delle licenze, delle abilitazioni, delle specializzazioni e dei certificati
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 22, paragrafo 4	
Articolo 4, paragrafo 7	Articolo 22, paragrafo 5	
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 23, paragrafi 1 e 2	Valutazione delle competenze
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 24	Registrazione
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 25	Scambio di informazioni
	Articolo 26, paragrafo 1 (nuovo)	Procedura per la certificazione delle organizzazioni di addestramento
Articolo 13, paragrafo 3,	Articolo 26, paragrafi 2 e 3	

seconda frase		
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 26, paragrafo 4	
Articolo 13, paragrafo 5, prima frase	Articolo 27, paragrafo 1	Controllo delle attività delle organizzazioni di addestramento e provvedimenti attuativi
Articolo 14, paragrafo 5	Articolo 27, paragrafi 2 e 3	
Articolo 13, paragrafo 5, prima frase	Articolo 27, paragrafo 4	
Articolo 13, paragrafo 6	Articolo 27, paragrafo 5	
Articolo 14, paragrafo 6	Articolo 28	Enti qualificati
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafo 1	Riconoscimento reciproco delle licenze di controllore del traffico aereo
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 29, paragrafo 2	
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 29, paragrafo 3	
Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 29, paragrafo 4	
	CAPO VII	DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14, paragrafo 7	soppresso	
Articolo 16	soppresso	
	Articolo 30 (nuovo)	Conformità ai requisiti essenziali
Articolo 17	soppresso	
Articolo 18	soppresso	
Articolo 19	Articolo 31, paragrafi da 1 a 7	Disposizioni transitorie
Articolo 20	soppresso	
Articolo 21	Articolo 32	Entrata in vigore
Articolo 22	soppresso / nuovo	
	ALLEGATI	
Allegato I	ALLEGATO I	Specifiche delle licenze

Allegato II PARTE A	ALLEGATO II PARTE A	Requisiti in materia di addestramento Requisiti per l'addestramento iniziale dei controllori del traffico aereo
PARTE B + Articolo 4, paragrafo 8	PARTE B	Requisiti per l'addestramento dei controllori del traffico aereo all'interno dell'unità
PARTE C + Articolo 4, paragrafo 8	PARTE C	Requisiti per l'addestramento continuo dei controllori del traffico aereo
Allegato III	ALLEGATO III	Requisiti per la competenza linguistica (tabella soltanto)
Allegato IV Paragrafo 1 Paragrafo 2	Allegato IV soppresso paragrafo unico	Specifiche per i certificati delle organizzazioni di addestramento